

MODULO CONVENZIONE

*Tra* ***ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI BIELLA***

***Via dei Ponderanesi 2, 13875 – Ponderano (BI)***

e

***Società proponente****: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*SETTORE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Tel Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Breve descrizione dei prodotti/servizi offerti:***

***SCONTO APPLICATO***

***Documenti allegati:***

***Data inizio convenzione:***

**Condizioni contrattuali di convenzione**

Art. 1. **definizioni**

Sono definiti:

- “**Ordine Dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri**” (**OMCeO**), ente ricostituito ai sensi del Dlgs 233/46 che tutela gli interessi della categoria professionale, ha la funzione tra le altre di garantire la qualità delle prestazioni svolte, coordinare attività formative, gestire l’albo professionale, il rispetto del codice deontologico e fornire assistenza agli iscritti del territorio;

* “**Società proponente**” la società che propone la Convenzione;
* “**Convenzione**” l’insieme dei vantaggi riservati ai Beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall’insieme dei documenti sottoscritti tra la società proponente e l’OMCEO di Biella;
* “**Beneficiari**”: gli iscritti e i dipendenti all’ OMCeO di Biella e nucleo familiare;

Art. 2. **tipologia dell'accordo**

La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati.

Art. 3. **clausola miglior offerta**

Qualora la Società proponente dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, la stessa Società si impegna ad adeguare la Convenzione all’offerta più vantaggiosa senza che l’ OMCeO di Biella, ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione;

Qualora la Società proponente pubblichi su proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione, dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliorie offerte. L’Ordine aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate, determinanti l’offerta più vantaggiosa.

Art. 4. **eventuali modifiche**

La Società proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'art 3, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, deve ricevere autorizzazione scritta da parte dell’OMCeO di Biella.

Art. 5. **utilizzo del marchio**

L’OMCeO di Biella concede alla società proponente il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all’utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.

Art. 6. **comunicazione dell'offerta**

L OMCeO di Biella si riserva di comunicare liberamente ai Beneficiari, tramite gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai prodotti e/o servizi della Convenzione, fornendo ai propri iscritti l'elenco dei fornitori convenzionati con le relative condizioni; il fornitore convenzionato consente che vengano utilizzati i propri dati per le comunicazioni, rivolte ad iscritti e loro familiari e ai collaboratori dell’ Ufficio, inerenti la convenzione.In particolare, esso potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente trasmette entro 10 giorni dall’approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all’intervenuta effettiva ricezione, in favore della Ordine, di tutto il materiale informativo occorrente.

L OMCeO di Biella, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 3 e 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.

Art. 7. **materiale informativo digitale**

La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 6 seguendo le specifiche digitali che verranno concordate. La Ordine si riserva comunque la possibilità di modificare il materiale informativo comunicandolo alla Società proponente.

Art. 8. **modalità di adesione**

L’iscritto e/o suo famigliare, dietro presentazione del tesserino di riconoscimento prenderà a sua libera scelta, contatto con la Società proponente. A quest’ultima, potrebbe essere richiesto da parte dell’OMCeO di Biella di fornire un documento di sintesi con il numero di adesioni alla Convenzione e ogni altro dato utile, nel rispetto della privacy.

Art. 9. **clausola di risoluzione**

È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione.

La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. L’ OMCeO di Biella si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l’intervenuta risoluzione, anche le cause che l’hanno determinata.

Art. 10. **durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata annuale con tacito rinnovo, dalla data di sottoscrizione..

È facoltà per ciascuna delle parti (OMCeO di Biella e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione mediante lettera raccomandata o posta certificata in cui è spiegato il motivo del recesso; il recesso avrà efficacia dal decimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione.

La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.

Art. 11 **– esclusione di impegni**

È espressamente accettato e convenuto che, in capo alla OMCeO di Biella, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.

Art. 12. **– legge applicabile e foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono sede nel Foro competente.

L’Omceo di Biella e la Società proponente rispetteranno le leggi sulla privacy.

*Sono espressamente e specificamente approvate per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342*

*c.c. le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e il modulo sulla privacy allegato al presente atto.*

**La Società Proponente**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***L’ordine Del Medici Chirurghi***

***e Odontoiatri Di Biella***

***Il Presidente***

***Dr. Franco Ferrero***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***